

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di procedure esecutive, quale quello in questione nel procedimento principale, il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest'ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, posto che quest'ultimo, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho di Porto — Portogallo) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

(Causa C-264/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2014/C 315/39)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho di Porto

Parti

Ricorrente: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Convenuta: Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho di Porto (Portogallo) con decisione del 22 maggio 2012 (causa C-264/12).

⁽¹⁾ GU C 209 del 14.7.2012.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 giugno 2014 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-552/12) ⁽¹⁾

(Impugnazione — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Spese effettuate dalla Repubblica ellenica)

(2014/C 315/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)